

COMUNE DI NAPOLI

ORIGINALE

Mod_fdgc_1_21

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA URBANISTICA**

SERVIZIO: **PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA**

ASSESSORATO: **ALL'URBANISTICA**

SG: 179 del 22/05/2023

DGC: 187 del 17/05/2023

Cod. allegati:

Proposta di deliberazione prot. n° 4

del 17/05/2023

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 172

OGGETTO: Indirizzi per la transazione su proposta della società in liquidazione Agorà 6 srl, avente a oggetto la risoluzione della convenzione n. 77597 del 20/07/07 - progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione del comprensorio orientale del Centro Direzionale.

Il giorno 24/05/2023, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Otto Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ASSESSORI(*):

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Antonio DE IESU

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Teresa ARMATO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Edoardo COSENZA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Vincenzo SANTAGADA

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

P A

Maura STRIANO

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Emanuela FERRANTE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

Luca FELLA TRAPANESE

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	-------------------------------------

Chiara MARCIANI

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	--------------------------

(*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Vicesindaco Laura Lieto*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

IL PRESIDENTE

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Premesso che:

- il Comune di Napoli, con convenzione rep n. 77597 del 20/07/2007 integrata dall'atto aggiuntivo rep. n. 81445 del 10/08/2010, ha affidato alla Soc. Agorà 6 srl la progettazione, realizzazione e gestione, in project financing, del comprensorio orientale del Centro Direzionale di Napoli, con gestione trentennale delle opere cosiddette "calde" ossia suscettibili di reddito, a ristoro dell'investimento, a integrazione del contributo economico rappresentato dalla cessione alla concessionaria di aree edificabili;
- in data 26/07/2018, a seguito dell'intervenuto sbilanciamento del piano di investimento (PEF) la soc. Agorà 6 ha instaurato giudizio arbitrale lamentando varie inadempienze del Comune (inerzia decisionale con conseguente arresto del finanziamento bancario dell'operazione, danno economico e mancato avvio dei lavori), chiedendo:
 - a) la declaratoria del grave inadempimento del Comune rispetto agli obblighi di cui all'art. 25 della citata convenzione;
 - b) per l'effetto, la condanna a € 17.654.967,00 per il mancato guadagno sulle aree oggetto di contributo;per un totale di € 47.094.967,00 oltre interessi e rivalutazione.
- con lodo *parziale* del 26/05/2020 il Collegio arbitrale ha, tra l'altro, accolto la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune di Napoli (per mancata consegna delle aree) a far data dall'inizio della controversia (30/07/18) e disposto la prosecuzione del giudizio, con espletamento di CTU per la quantificazione del danno;
- il Comune ha impugnato il lodo parziale in Corte di Appello, il cui giudizio (RG n. 4538/2020) è stato inizialmente rinviato per le conclusioni alla data del 19/4/23;
- il Collegio, a seguito dell'espletamento della CTU, ha sottoscritto il lodo *definitivo* in data 31/05/2021, depositato il 07/06/2021 con n. RGA 12/2018, condannando il Comune al pagamento a favore di Agorà di € 17.785.498,47 oltre rivalutazione ed interessi, con spese di giudizio compensate per un terzo alla Società e due terzi a carico del Comune;
- il lodo definitivo veniva dichiarato esecutivo in data 10/09/21 e notificato in forma esecutiva al Comune di Napoli in data 27/06/22;
- nel mese di ottobre 2021 è stato dato avvio al riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento, tra gli altri, del suddetto debito a favore della Soc. Agorà 6 per l'importo di € 18.164.878,62, di cui sorta capitale 17.785.498,50, interessi 176.020,92, rivalutazione 143.559,20, spese legali 57.500,00 e CPA 2.300,00;
- tale debito fuori bilancio, riconosciuto con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/21 ex Dlgs 267/2000 art. 194 c.1 lett. a, è riferito all'importo integrale, in quanto potenzialmente addebitabile al Comune in caso di soccombenza in giudicato e di risarcimento totale a favore della soc. Agorà 6, di cui al lodo arbitrale RGA 12/18, in uno con il rimborso di 2/3 del compenso del CTU a carico del Comune di Napoli, anticipato dalla Società, e al pagamento di 2/3 del compenso per l'attività svolta dalla Camera Arbitrale presso l'ANAC, oltre oneri e spese, per un totale di € 18.299.222,65;
- si è proceduto alla trasmissione al Servizio Gestione Bilancio del Dipartimento Ragioneria dell'Atto di liquidazione n. 4 del 02/03/22;
- il Comune ha impugnato in Corte di Appello anche il lodo definitivo (RG n. 3909/2021), insistendo per la nullità del patto e, per l'effetto, adducendo che il risarcimento vada ridotto al *solo valore delle opere non realizzate* e dunque decurtato di € 3.964.655,20 (riconosciuto a titolo di servizio non reso);
- la società ha proposto *appello incidentale* chiedendo la condanna del Comune ad ulteriori € 8.381.510,30;
- il giudizio dell'appello, RG 3909/21, è stato riunito al primo appello, RG 4538/2020, e rinviato d'ufficio dal 19/4/2023 al 13/11/24;
- la Corte, con ordinanza del 16/6/22, ha, con riferimento alla richiesta dell'Ente, sospeso parzialmente l'esecutività del lodo, limitatamente all'importo di € 3.964.655,20;
- pertanto dalla data 08/06/2022 risultava esigibile dalla soc. Agorà la sola quota residuale di €

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

14.200.223,42;

- la Società, a seguito della citata ordinanza della Corte del 16/06/22, ha, in data 30/06/22, intimato precetto per le somme non sospese, aggiornate di interessi e rivalutazione, per un totale di € 14.351.841,69, oltre che per il recupero della quota parte delle spese, compensi arbitrali, CTU e spese legali, contributo ANAC ex art. 209 c.12 Dlgs 50/16 (1/1000 del valore della controversia), anticipate a titolo di solidarietà;
- al fine di evitare pignoramento è stata concordata con la controparte la rateizzazione nel debito, provvisoriamente eseguibile e quindi per l'importo di € 14.351.841,69, in 3 rate, nella misura di: 1° di € 3.000.000,00 con scadenza 31/12/22, 2° e 3° di € 5.675.920,885 ognuna con scadenza rispettivamente 30/06/23 e 30/06/24, restando ferme ed impregiudicate le rispettive posizioni assunte con gli appelli;
- il Servizio Ragioneria ha espresso parere favorevole sulla rateizzazione triennale sulla base dei flussi di cassa, con nota PG/809462 del 09/11/2022;
- la prima rata di € 3.000.000,00 è stata regolarmente pagata.

Rilevato che:

- La Soc. Agorà 6, al fine di definire in via transattiva il contenzioso, ha proposto al Comune di Napoli, per il tramite del Servizio Advocatura, di rinunciare all'importo di € 3.964.655,20 con relativi accessori, per il quale allo stato la Corte di Appello ha sospeso l'esecutività del lodo, con conseguente reciproca rinuncia alle rispettive impugnazioni, restando dunque la medesima Società esigente del solo importo non sospeso, con relativi accessori, calcolati fino alla data di notifica del precetto.
- La proposta, a seguito di trattative tra le parti, s'è conclusa con la previsione della compensazione al 50% delle spese di funzionamento del Collegio arbitrale, della CTU, del contributo alla Camera arbitrale nonché all'imposta di registro ancora non liquidata; spese che invece il lodo aveva compensato per un terzo e posto a carico del Comune per i restanti due terzi.

Considerato che:

- a seguito della richiesta del Servizio Advocatura di esprimere una valutazione in merito alla accettazione della proposta di transazione presentata dalla Soc. Agorà, il Servizio Gestione Bilancio rimandava al Servizio Pianificazione urbanistica attuativa ogni eventuale decisione in merito alla rinuncia delle impugnazioni sui lodi (nota PG/82536 del 31/01/23);
- il Servizio Pianificazione urbanistica attuativa ha espresso nullaosta a procedere (nota PG/112609 del 08/02/23).

Rilevato inoltre che:

- il Servizio Advocatura, con nota PG/210723 del 09/03/23, ha espresso il proprio parere di competenza sulla proposta di transazione, ritenendo che, in funzione dell'alea del giudizio pendente con appello incidentale della controparte, la definizione della controversia risulta favorevole.

Dato atto che:

- la conclusione dell'accordo di cui sopra risulterebbe conveniente per l'Amministrazione in quanto, comportando la definizione della controversia con reciproche concessioni, elimina l'alea del giudizio e comporta un sicuro e definitivo miglioramento rispetto alla condanna contenuta nel lodo, nella misura di circa 4 milioni di euro;
- in mancanza di conclusione della transazione, il rischio collegato all'esame dell'appello incidentale proposto dalla Società, nella parte in cui chiede un maggiore risarcimento, potrebbe comportare un incremento dell'importo già riconosciuto con debito fuori bilancio, insieme alle ulteriori spese legali e accessori e ai maggiori interessi e rivalutazione, a oggi cristallizzati alla data del precetto del 31/10/2022;

Ritenuto

- pertanto opportuno, acquisito il parere dell'Avvocatura in merito alla proposta di transazione, procedere alla conclusione dell'accordo, si formulano i seguenti indirizzi al fine di definire i

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

B

4

~~procedere alla conclusione dell'accordo, si formulano i seguenti indirizzi al fine di definire i contenuti essenziali dell'atto transattivo tra Comune e Agorà 6 srl in liquidazione:~~

- a) Il Comune di Napoli e la Società Agorà 6 in liquidazione convengono che l'importo complessivo dovuto, per effetto della risoluzione della concessione, è pari a € 14.180.544,34;
- b) Le parti convengono tra di loro che le spese legali di funzionamento del Collegio arbitrale e degli onorari degli Arbitri e del segretario del Collegio, le spese di C.T.U. e il contributo previsto all'art. 209, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, sono ripartite nella misura del 50%, come anche le somme relative all'imposta di registro del lodo arbitrale, ancora non liquidate;
- c) Le spese legali del procedimento arbitrale restano quelle fissate nel lodo definitivo, mentre quelle dei giudizi di appello vengono compensate tra le parti;
- d) Le parti rinunciano alle impugnative proposte in Corte di Appello nei giudizi R.G. 4538/2020 e 3909/2021, che saranno abbandonati;
- e) Il Comune di Napoli corrisponderà ad Agorà 6 gli ulteriori importi di euro 67.172,02, pari al 50% delle spese e competenze del Collegio Arbitrale e delle spese di CTU, e di euro 48.300,00 per le spese legali liquidate nel lodo; il tutto per complessivi euro 115.472,02;
- f) Il Comune di Napoli corrisponderà pertanto un importo complessivo di € 14.296.016,36;
- g) Tale importo andrà a modificare, in riduzione, quello già previsto dal piano di rateizzazione in corso. Rispetto a quest'ultimo considerato il versamento già effettuato della prima rata (in data 12/12/2022) di € 3.000.000,00, il residuo importo di € 11.296.016,36 sarà versato con le seguenti modalità: 2° rata di € 5.675.920,85 con scadenza 30.6.2023, 3° rata di € 5.620.095,51 con scadenza 30.6.2024.

Attestato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto legislativo n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del regolamento dei controlli interni dell'ente;
- il presente provvedimento ed i relativi allegati non contengono dati personali e che quindi risultano conformi alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati;

Ritenuto altresì che ricorrano i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, in quanto occorre dare immediatamente corso alle incombenze finalizzate alla stipula dell'atto transattivo, di cui alla presente deliberazione, è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive.

Il Dirigente del Servizio
arch. Andrea Ceudech



DELIBERA

Con voti UNANIMI,

1. **approvare gli indirizzi** per la definizione dei contenuti essenziali dell'atto transattivo, tra Comune di Napoli e Soc. Agorà 6 srl in liquidazione, come riportati in narrativa dalla lettera a) alla lettera g);
2. **demandare** al Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica attuativa la determinazione di approvazione dell'atto transattivo e gli adempimenti di competenza, tra i quali la sottoscrizione dell'atto

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



transattivo con la società Agorà 6, sulla base degli indirizzi formulati.


- ☐ (**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
- ☒ (**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

Il Vicesindaco, Assessora All'Urbanistica
prof. Arch. Laura Lieto



Il Dirigente del Servizio
arch. Andrea Ceudech



VISTO:
Il Responsabile dell'Area Urbanistica
arch. Andrea Ceudech



Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 4 DEL 17/05/2023, AVENTE AD OGGETTO:

Indirizzi per la transazione su proposta della società in liquidazione Agorà 6 srl, avente a oggetto la risoluzione della convenzione n. 77597 del 20/07/07 – progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione del comprensorio orientale del Centro Direzionale.

Il Dirigente del Servizio Pianificazione urbanistica attuativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addì, 17/05/2023

IL DIRIGENTE
arch. Andrea Ceudech

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 17/05/2023..... e protocollata con il n. D.G.E. 2023.187..... ;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

.....
.....
..... V.f.o
.....
.....

Addì, 19/5/23.....

IL RAGIONIERE GENERALE
..... Ceudech
.....



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE - PROP. N. 4 DEL 17-05-2023 DGC/2023/187 del 17.05.2023

La proposta di deliberazione in esame approva gli indirizzi che definiranno i contenuti dell'atto transattivo tra Comune di Napoli e la Società Agorà 6 in liquidazione, così come riportati nella parte narrativa del provvedimento.

In particolare, dal punto di vista finanziario, si rileva che l'importo di € 18.164.878,62, riconosciuto in favore di Agorà 6 quale debito fuori bilancio con la deliberazione consiliare n. 60 del 28.12.2021, per effetto della risoluzione della concessione, si riduce ad € 14.180.544,34, decurtato dell'importo di € 3.964.655,20 (quale servizio non reso), riconoscendo in tal modo il solo valore delle opere non realizzate.

A tale importo va aggiunta la somma di € 115.472,02, quali spese del Collegio Arbitrale, di CTU e spese legali. Il tutto per l'importo complessivo di € 14.296.016,36.

L'importo di € 14.296.016,36, andrà a modificare in riduzione, quello già previsto per il piano di rateizzazione in corso di € 14.351.841,69, considerato che a seguito dell'ordinanza del 16.06.2022 della Corte d'Appello, su richiesta del Comune di Napoli veniva sospeso il lodo arbitrale limitatamente all'importo di € 3.964.655,20.

Visto che l'Avvocatura con nota del 9.03.2023 nell'esprimere il parere di competenza in merito alla definizione transattiva ha rappresentato, tra l'altro, *“ che , in funzione dell'alea del giudizio pendente con appello incidentale della controparte, la definizione della controversia risulta favorevole ”*.

Considerato che nel punto d) degli indirizzi *“ le parti rinunciano alle impugnative proposte in Corte di Appello nei giudizi R.G. 4538/2020 E 3909/2021, che saranno abbandonati ”*.

che l'atto transattivo comporterà un'economia di spesa rispetto all'impegno assunto con la deliberazione consiliare n. 60 del 28.12.2021.

Tanto premesso e considerato, si rappresenta che una volta sottoscritto l'atto transattivo, atteso che il pagamento della prima rata di € 3.000.000,00 è stato già effettuato, le ulteriori due rate da pagare alla Società entro il 30.06.2023 e il 30.06.2024 saranno corrisposte rispettivamente per € 5.675.920,85 ed € 5.620.095,51, per un importo complessivo di € 11.296.016,06.

Si evidenzia, inoltre, che a seguito dell'esecuzione dell'atto transattivo, il dirigente proponente dovrà procedere alla cancellazione del residuo importo del debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione consiliare n. 60 del 28.12.2021 di € 3.964.655,20. sul CAP 162150 RP 2021.

Attese le precisazioni e le raccomandazioni di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 18.05.2023

Il Ragioniere Generale
dott.ssa Claudia Gargiulo

18/5/23

OSSERVAZIONI DELLA SEGRETERIA GENERALE

Con il provvedimento in esame si indicano gli indirizzi di cui la dirigenza dovrà tenere conto nella definizione dei contenuti essenziali dell'atto transattivo da stipulare con la soc.Agorà 6 in liquidazione, quale società affidataria della progettazione, realizzazione e gestione del comprensorio orientale del Centro Direzionale di Napoli.

La proposta di deliberazione è corredata dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Nel parere di regolarità contabile è stato precisato che *“A seguito dell'esecuzione dell'atto transattivo, il dirigente proponente dovrà procedere alla cancellazione del residuo importo del debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione consiliare n. 60 del 28.12.2021”*

La vicenda in ordine alla quale si intende transigere attiene al giudizio arbitrale avviato da Agorà 6 per uno sbilanciamento del piano di investimento, all'esito del quale il Collegio arbitrale ha prodotto un lodo parziale ed un lodo definitivo (cui ha fatto seguito il riconoscimento del relativo debito fuori bilancio), entrambi impugnati dal Comune di Napoli. Rinvio il giudizio al 13.11.2024, la Corte di Appello ha disposto la sospensione parziale del lodo, con crediti parzialmente esigibili da parte di Agorà per € 14.351.841,69. Nelle more, è stata concordata con tale società una rateizzazione del debito, la cui prima rata è già stata pagata. Successivamente Agorà ha proposto la definizione transattiva del contenzioso.

La transazione è un contratto, disciplinato dall'art. 1965 del codice civile, *“col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro”*. Per quanto attiene alle transazioni in cui una delle parti è una pubblica amministrazione si ricorda che *“La scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza della stessa a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa* (Corte dei Conti - Sezione Regione di Controllo per l'Umbria deliberazione n. 123/2015/PAR).

Ai fini dell'apprezzamento rientra anche la valutazione di congruità e convenienza in ordine al rapporto costo-benefici della soluzione proposta; valutazione che non può che competere alla dirigenza del Servizio proponente, depositaria degli elementi di interesse ai fini delle determinazioni concludenti di competenza o da proporre agli organi deliberanti dell'Ente, come nella fattispecie, qualora si ritiene che la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni che esulano dalla mera gestione (Corte dei Conti - Sezione Liguria-deliberazione 5/2014).

In proposito, si rileva che sulla proposta di definizione transattiva del contenzioso, presentata da Agorà 6, è stato espresso parere favorevole da parte dell'Avvocatura comunale e *“nulla osta a procedere”* da parte del Servizio Pianificazione Urbanistica Attuativa. Nella parte narrativa sono, inoltre, espressi i motivi di convenienza dell'accordo transattivo nonché gli indirizzi che la dirigenza dovrà seguire nella fase di definizione dei contenuti essenziali dell'accordo.

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione concludente, con riguardo al principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e ai criteri di economicità, efficienza, pubblicità e trasparenza.

Monica Cinque

Visto:
Vice Sindaco

Deliberazione di G. C. n. 172 del 24/05/2023 composta da n. 9 pagine progressivamente numerate,

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 26/5/23 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 del D.Lgs. 267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

☒ con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal al

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Segreteria della Giunta comunale

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

☐ divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile